

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA: VALORE VINCOLANTE NEL CALCOLO DELL'USURA



*A cura della Redazione
di Ex Parte Creditoris*

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA: VALORE VINCOLANTE NEL CALCOLO DELL'USURA

L'orientamento della giurisprudenza sul valore delle direttive dell'Organo di vigilanza

Rassegna aggiornata al 04 maggio 2015

INDICE DI PROVVEDIMENTI
<i>Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini Sentenza 19-03-2015 3586</i>
<i>Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari Sentenza 29-01-2015 n.1242</i>
<i>Tribunale di Avezzano, dott. Andrea Dell'Orso Sentenza 21-01-2015</i>
<i>Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari Sentenza 23-12-2014</i>
<i>Tribunale di Fermo Sentenza 03-11-2014</i>
<i>Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri Sentenza 27-10-2014</i>
<i>Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani Sentenza 21-10-2014</i>
<i>Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fieccoli Ordinanza 20-10-2014</i>
<i>Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati Sentenza 02-07-2014</i>
<i>Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani Sentenza 03-06-2014 n.7234</i>
<i>Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri Sentenza 21-05-2014 n.592</i>
<i>Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta Sentenza 17-02-2014 n.1244</i>
<i>Tribunale di Verona Sentenza 09-12-2013</i>

USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA SECONDO LE DIRETTIVE DI BANKITALIA

INAMMISSIBILE IL RICORSO A FORMULE DI CALCOLO DIFFERENTI DA QUELLE DELL'ORGANO DI VIGILANZA

In tema di verifica dell'usurarietà di un contratto bancario, criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia.

L'uso ex post di un criterio di verifica diverso sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.

In materia di contratti bancari, è irrilevante che il contratto rechi la sottoscrizione del solo cliente. Invero, l'espressione testuale di cui all'art. 117 TUB che, prescrivendo che i contratti siano "redatti per iscritto e consegnati al cliente", mostra di valorizzare la necessità dell'atto scritto come dettata da esigenze di trasparenza e conoscibilità da parte del cliente stesso, e non piuttosto come volta ad assolvere alle funzioni codicistiche di certezza e pubblicità cui è riferita la prescritta forma ad substantiam di cui all'art. 1350 c.c..

Il legislatore ha infatti prescritto una "nullità di protezione", in conformità ai principi della normativa comunitaria, là dove è nell'interesse del cliente che allo stesso sia reso noto il regolamento contrattuale, e all'opposto nessuno svantaggio è arrecato al cliente dal fatto che la banca, che ha predisposto detto regolamento contrattuale, possa non averlo sottoscritto (mancanza che in ogni caso non consente alla banca alcun diritto di impugnazione).

È lecito l'addebito in conto della "commissione per istruttoria", che sia avvenuto successivamente all'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis TUB – e cioè dal 1 luglio 2012 – che l'ha resa legittima, anche laddove la pattuizione sia antecedente a tale data.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 19-03-2015 | n. 3586 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-verifica-va-condotta-secondo-le-direttive-di-bankitalia.html>

USURA BANCARIA: LA RILEVAZIONE DEL TEGM RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI È INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI

IL FONDAMENTO DELLA LEGGE 108/96 PREVEDE IL CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI

Ai fini dell'applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori.

In mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, gli interessi moratori possono rilevare come usurari solo in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.

Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 29-01-2015 | n.1242 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-rilevazione-del-tegm-relativa-agli-interessi-corrispettivi-e-inutilizzabile-per-gli-interessi-moratori.html>

USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA

UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTATIVA RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE

Nel contenzioso bancario, deve ritenersi meramente esplorativa – e quindi inammissibile – l'emissione di ordinanza di esibizione documentale ex art.210 cpc, se riferita a contratti e/o estratti conto risalenti ad oltre dieci anni prima dalla asserita richiesta di copia della documentazione rivolta alla banca ex art.119 TUB.

In materia di capitalizzazione degli interessi, la mancata contestazione dell'adeguamento del rapporto bancario alla delibera CICR 9.2.2000 deve far presumere legittima la prassi anatocistica adottata dall'istituto di credito a partire dal 1.7.2000 e nulla può essere preteso in restituzione a tale titolo.

Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile.

Ai fini della dimostrazione dell'addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma, cp, il cliente deve fornire la prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi d'interesse differenti da quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, tenuto conto che questa oscilla in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegato al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto erogato.

Le commissioni di massimo scoperto non possono essere considerate sic et simpliciter nulle, considerato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare all'istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari | 23-12-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-inattendibili-formule-di-calcolo-diverse-da-quella-di-bankitalia.html>

USURA: LA FORMULA MATEMATICA DELLA BANCA D'ITALIA NON VINCOLA NÈ LE BANCHE NÈ IL GIUDICE.

IL TRIBUNALE HA USATO IN MODO DISTORTO UN "PRECEDENTE" DELLA CASSAZIONE. LA GIURISPRUDENZA NON È FONTE DI DIRITTO.

La determinazione della soglia dell'usura soggiace alle metodiche di rilevazione fissate dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia e ciò fino a quando la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà le nuove disposizioni onnicomprenditive di cui al secondo comma dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Da ciò consegue che il dovere di conformarsi, nel calcolo dei tassi, al criterio cd. "all inclusive" di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, è operante esclusivamente per il periodo successivo alla adozione del regolamento di cui al citato articolo 2 bis.

USURA BANCARIA: È LO STESSO LEGISLATORE AD ESCLUDERE LA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010

LA NUOVA MODALITÀ DI RILEVAZIONE, INCLUSIVA DELLA CMS, RATIFICA TRANSITORIAMENTE LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA PREVIGENTI

La commissione di massimo scoperto costituisce una componente a titolo di corrispettivo dovuto alla Banca per la messa a disposizione di un determinato importo, avente una valida ratio e compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti, a condizione che essa sia determinata.

Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.

Per una corretta ricostruzione del saldo si deve tener conto delle istruzioni della Banca d'Italia.

Le modalità per la determinazione del TEG, basate sulle Istruzioni della Banca d'Italia rimandano per il periodo transitorio, fino al 31-12-2009, alle Istruzioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-3-2006 e 102 del 4-5-2006.

La soglia usuraria, in via transitoria, soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali che recepiscono le rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia, fino al periodo in cui la rilevazione del tasso effettivo globale medio non abbia seguito le nuove disposizioni onnicomprensive di cui all'incipit del comma 2 (dell'art.2, L.2/2009).

La disciplina transitoria, verso il nuovo assetto "all-inclusive" è contenuta nell'art. 2-bis, comma 2, della L. n. 2 del 2009, che stabilisce che "il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | 27-10-2014 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-e-lo-stesso-legislatore-ad-escludere-la-rilevanza-della-cms-ante-2010.html>

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA: NORME TECNICHE AUTORIZZATE DAL LEGISLATORE SECONDARIO

LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA DANNO UNIFORME APPLICAZIONE ALL'ART. 644, COMMA QUARTO, C.P.

In materia di usura, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG hanno natura di norme tecniche autorizzate.

Da un lato, infatti, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari d.m. annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie. Dall'altro i d.m. trimestrali coi i quali sono resi pubblici i dati rilevati all'art. 3, hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità". Non si ravvisano pertanto gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21-10-2014 | Autore: Avv. Maria Teresa De Luca

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/istruzioni-banca-d-italia-norme-tecniche-autorizzate-dal-legislatore-secondario.html>

USURA BANCARIA: LA CMS VA ESCLUSA DAL COMPUTO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010

L'ART. 2 BIS L 27/2009 NON HA VALORE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA PASSATA

Per i rapporti sorti prima del 2010, le Commissioni di Massimo Scoperto vanno escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia.

Invero, alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d'Italia, per il periodo di indagine, le stesse non andavano computate nel calcolo del TEG, atteso che l'art.2 bis della Legge 27/2009 - che include le CMS ai fini del calcolo del tasso soglia - si applica solo dal 2010 in avanti, e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 01.01.2010.

Ordinanza | Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fieconi | 20-10-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-cms-va-esclusa-dal-computo-del-teg-per-i-rapporti-ante-2010.html>

USURA BANCARIA: IRRILEVANZA DELLA CMS PER I CONTRATTI CONCLUSI ANTE 2009

NON POSSONO ESSERE DISATTESE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA, AVENTI NATURA DI "NORME SECONDARIE ABILITATE"

La clausola sulla pattuizione degli interessi anatocistici determinati nell'ammontare, con periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, è valida se il rapporto bancario è sorto sotto la vigenza dell'art. 120 TUB modificato dal D.Lgs. n. 342/1999.

La commissione di massimo scoperto, anch'essa avente base trimestrale a percentuali variabili determinate, sfugge a possibili censure di nullità per mancanza di causa.

Solo dall'agosto 2009 la Banca d'Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l'espressa salvezza del pregresso. È pertanto da escludere l'usura dei tassi d'interesse determinati con l'inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n. 108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG – fondato su norme parzialmente in bianco – che privilegia senz'altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate”.

Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | Sentenza | 02-07-2014 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-irrilevanza-della-cms-per-i-contratti-conclusi-ante-2009.html>

USURA BANCARIA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE

NON PUÒ TENERSI CONTO DI CALCOLI DEL TEG EFFETTUATI SULLA BASE DI FORMULE DIFFERENTI

Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.

Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall'Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni.

Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.

L'attore che reclami, agendo in ripetizione, la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l'onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto. Ove non assolva al detto onere probatorio, ex art.2697 cc, alla banca basterà dedurre che il conto corrente sia stato aperto sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000 per dimostrare la legittimità dell'anatocismo applicato.

Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | Sentenza | 03-06-2014 | n.7234 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-le-istruzioni-della-banca-d-italia-hanno-natura-di-norme-tecniche-autorizzate.html>

USURA BANCARIA: LA BANCA NON PUÒ OPERARE DIFFORMEMENTE DALLE ISTRUZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

IL CLIENTE NON PUÒ DOLERSI DELL'APPLICAZIONE DELLE CMS PATTUITE PER ISCRITTO

In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d'Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso – con inclusione delle CMS – renderebbe quest'ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle istruzioni dell'Organo di Vigilanza.

Il cliente non può dolersi dell'applicazione delle CMS pattuite per iscritto sotto la vigenza della legge 22 dicembre 2011 n.214.

Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri | Sentenza | 21-05-2014 | n.592

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-banca-non-puo-operare-difformemente-dalle-istruzioni-dell-organo-di-vigilanza.html>

USURA BANCARIA: INESIGIBILITÀ DI CONDOTTE DIFFORMI DALLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

IL SOPRAVVENUTO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE, PER QUANTO CONSOLIDATO, NON PUÒ DETERMINARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

L'osservanza alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/ 96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento comporta la legittimità dell'operato della banca, in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari. La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una

condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | Sentenza | 17-02-2014 | n.1244 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-inesigibilita-di-condotte-difforni-dalle-istruzioni-della-banca-d-italia.html>

USURA BANCARIA: C.M.S. ESCLUSA DAL TEG PER I RAPPORTI ANTE LEGGE N. 2/2009

L'OSSERVANZA DELLE SOGLIE DI CUI ALLE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA COMPORTA IN VIA AUTOMATICA IL RISPETTO DELL'ART.644 CP

Per i rapporti ante legge n.2/2009, ragioni logico-matematiche, oltre che giuridiche, ostano all'inclusione nel Tasso Effettivo Globale della commissione di massimo scoperto, la cui rilevanza ai fini della normativa antiusura va negata.

L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art.644 cp. Una diversa interpretazione, infatti - seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale - appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art.644 cp si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza.

In via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia.

Tribunale di Verona | Sentenza | 09-12-2013 | Autore: Avvocato Camilla Perone Pacifico

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-c-m-s-esclusa-dal-teg-per-i-rapporti-ante-legge-n-2-2009.html>

Avv. Antonio De Simone – Direttore Responsabile

Avv. Maria Luigia Ienco – Direttore Scientifico

Avv. Camilla Perone Pacifico – Comitato Scientifico

Avv. Giorgia Viola – Comitato Scientifico

Avv. Antonio Iozzi – Comitato Scientifico

Dott.ssa Claudia Simonetti – Comitato Redazionale

Dott. Walter Giacomo Caturano – Comitato Redazionale

Dott. Giacomo Romano – Comitato Redazionale

Avv. Leonardo Scinto – Comitato Redazionale

Contatti

+39 347 797 77 64

redazione@expartecreditoris.it

expartecreditoris@gmail.com

www.expartecreditoris.it

**Rivista di informazione giuridica, registrata presso il Tribunale di Napoli al numero 12
del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11**

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone

ISSN 2385-1376

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris